REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 104 del 06/05/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI AMALFI (SA) - RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ 354, SITA ALLA LOCALITA' SANTA CROCE, POSTA IN DESTRA IDRAULICA DELL'OMONIMO TORRENTE, CONFINANTE CON LE PARTICELLE NN. 145 E 514 DEL FOGLIO 15, DA UTILIZZARE PER IL PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2016, AD USO ATTIVITA' TURISTICO-BALNEARE. DITTA: SOCIETA' SANTA CROCE DI VANACORE RAFFAELE & C. S.N.C. - PRAT. 2322 BD

IL DIRIGENTE DELL' U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO, PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE

Premesso

a. Che con istanza del 15.02.2016, acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 18.02.2016 prot. n. 113598, il sig. Vanacore Raffaele nato ad Amalfi il 12.02.1950 ed ivi residente alla via G. D'Amalfi n.3, C.F. VCN RFL 50B12 A251U, in qualità di legale rappresentante della società Santa Croce di Vanacore Raffaele & C. S.n.c., C.F. 02115050656, con sede legale alla frazione Vettica del comune di Amalfi, alla via Maestra dei Villaggi, ha chiesto il rinnovo della concessione, rilasciata con decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 186 del 27.04.2010, scaduto il 31.12.2015, dell'area demaniale di mq. 354,00 sita alla località Santa Croce, in destra idraulica dell'omonimo torrente, individuata in catasto al foglio 15, prospiciente le particelle n. 145 e 514, ad uso attività turistico-balneare, per il periodo maggio/ottobre di ciascun anno;
b. Che con nota prot. n.144604 del 01.03.2016 questa U.O.D. ha comunicato alla ditta richiedente l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m. e i., e nell'indicare tutti i dati e notizie prescritti per legge ha chiesto al comune di Amalfi, per quanto di competenza, se vi fossero motivi ostativi al rilascio della concessione in uso dell'area demaniale in argomento;
c. Che il comune di Amalfi non ha dato alcun riscontro alla suddetta richiesta;
d. Che al fine di verificare la possibilità di rilasciare il richiesto provvedimento concessorio funzionari di questa U.O.D, hanno esperito sopralluogo in zona dal quale non sono emerse condizioni ostative al rinnovo della concessione;
e. Che questa U.O.D. con nota prot. n. 279336 del 22.04.2016, nel comunicare alla società richiedente il parere favorevole alla concessione dell'area demaniale con le condizioni e prescrizioni in essa riportate, ha contestualmente chiesto la corresponsione del canone relativo all'anno 2016, nonché la costituzione del deposito cauzionale ad integrazione di quello già versato.

Considerato

a. Che la società richiedente ha provveduto al pagamento del canone relativo all'anno 2016 di €1.861,33, codice tariffa 1518, comprensivo della tassa regionale di cui all'art. 1 della L. R. n. 1/72 e maggiorato di spese postali, con versamento in CCP effettuato il 22.04.16, VCYL 0186, presso l'ufficio postale 57/001, sul c/c n. 21965181 intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli;
b. Che la società richiedente ha provveduto, altresì, all'integrazione del deposito cauzionale di €272,24, codice tariffa 1519, con versamento in CCP effettuato il 22.04.2016, VCYL 0185, presso l'ufficio postale 57/001, sul c/c n. 21965181 intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria -Napoli;
c. Che il sig. Vanacore Raffaele ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
d. Che l'area in argomento, nell'ambito del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Sud, ricade in area classificata a rischio elevato da frana R3 e non è interessata da altro rischio idraulico o da colata;
e. Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è consentita dalla norme di attuazione del P.A.I. in quanto l'attività economica su di essa esercitata era già esistente alla data di adozione dello stesso.

Visto

- il Regio Decreto n. 368 del 08.05.1904;
- il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la Legge Regionale n. 1 del 26.01.1972;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.1977;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- l'art. 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998;

- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2000;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2002;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15.11.2011 e s.m. e i. "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la Legge Regionale n. 1 del 18.01.2016;
- la Legge Regionale n.2 del 18.01.2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 52 del 15.02.2016;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno della stessa U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 03.05.2016, prot. n. 528;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 03.05.2016, prot. n. 529

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio Lapertosa e dalle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla società Santa Croce di Vanacore Raffaele & C. S.n.c., C.F. 02115050656, con sede legale alla frazione Vettica del comune di Amalfi, alla via Maestra dei Villaggi, rappresentata legalmente dal sig. Vanacore Raffaele nato ad Amalfi il 12.02.1950 ed ivi residente alla via G. D'Amalfi, n.3, C.F. VCN RFL 50B12 A251U, la concessione dell'area demaniale di mq. 354,00 sita alla località Santa Croce del comune di Amalfi, posta in destra idraulica dell'omonimo torrente, individuata in catasto al foglio 15, confinante con le particelle n. 145 e 514.
Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:
Art.1 - il cespite demaniale in argomento, così come sopra individuato e come rappresentato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questa U.O.D., è dato in concessione come area a servizio dell'attività turistico-balneare svolta dalla società richiedente ed esclusivamente per l'appoggio di ombrelloni, sedie a sdraio e simili;
E' tassativamente vietato ogni destinazione diversa da quella stabilita;
E' fatto obbligo inoltre osservare:
- l'installazione del corpo di fabbrica realizzato unicamente con elementi in legno e quindi perfettamente smontabile, che interessa l'area demaniale per una superficie di mq 29,00, è consentita esclusivamente per l'anno in corso. Pertanto la suddetta struttura dovrà essere rimossa entro il 31.10.2016 e non potrà più essere installata negli anni successivi.
- le norme e le prescrizioni tecniche previste dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino Campania Sud relativamente alle attività antropiche ed economiche preesistenti all'adozione del P.A.I. ed in particolare l'installazione di un dispositivo di monitoraggio e rilevamento, posto a monte e ad adeguata distanza dall'area demaniale oggetto di concessione, atto a segnalare eventuali significativi aumenti della portata del torrente Santa Croce e che, tramite il sistema GSM, avverta i gestori dello stabilimento balneare dell'evento in corso;
Art.2 – la concessione ha durata 6 (sei) anni dal 01.01.2016 al 31.12.2021 e l'area demaniale concessa potrà essere utilizzata per l'appoggio di ombrelloni, sedie a sdraio e simili esclusivamente per il periodo maggio-ottobre di ciascun anno. Un eventuale rinnovo della concessione dovrà essere richiesto almeno tre mesi prima della scadenza;
Art.3 - la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone, codice tariffa 1518, che per l'anno 2016 è stabilito in € 1.861,33, comprensivo della tassa regionale del 10%, che la ditta richiedente

ha già versato unitamente all'integrazione del deposito cauzionale di € 272,24, codice tariffa 1519, costituito a garanzia del pagamento dei canoni e dell'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento. Il deposito cauzionale versato, pari a € 3.384,24, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta dell'interessato, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari dell' Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale vigente, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Marzo di ogni anno sul C/C postale n°21965181 oppure, mediante bonif ico bancario o postale, sul conto corrente delle Poste Italiane S.p.A. – Codice IBAN IT59A0760103400000021965181, intestati a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà della Regione Campania, in seguito denominata Amministrazione, della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;
Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;
Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;
Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;
Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 368 del 08/05/1904 e n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;
Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 368/1904 e n.523/1904 che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;
Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;
Art.13 – durante il periodo di validità della concessione, per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa non può essere;
Art.14 - la concessione può essere sospesa, modificata o revocata in ogni momento dall'Amministrazione con le procedure stabilite dalla L.241/1990 e ss.mm. e ii. se:

- si manifestano esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- l'Amministrazione, per ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, non ritenga più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;
Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione da inviare all'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di

Protezione Civile, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo;
Art.16 - La riconsegna del bene demaniale da parte del concessionario, in caso di mancato rinnovo della concessione o se si verificano le circostanze di cui all'art.14, dovrà avvenire nei 60 giorni successivi alla naturale scadenza della concessione o alla notifica del provvedimento di revoca. In tale periodo il concessionario dovrà provvedere alla sorveglianza e salvaguardia dell'area demaniale oggetto della concessione ed eventuali danni alla stessa, compiuti in tale periodo, saranno addebitati al concessionario medesimo. La riconsegna avverrà previa redazione di regolare verbale steso in contraddittorio tra i funzionari dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno e il concessionario che potrà avvalersi dell'assistenza di un tecnico di fiducia. Se il concessionario, nel giorno fissato per la riconsegna, non interviene al sopralluogo, le operazioni di verifica verranno ugualmente svolte dai funzionari regionali ed il relativo verbale, redatto dagli stessi, sarà notificato nei termini di legge al concessionario che dovrà obbligatoriamente accettarne gli esiti. Nel caso, in corso di sopralluogo, sia accertata sull'area demaniale in concessione la realizzazione di opere e/o interventi contrastanti con le clausole e condizioni stabilite dal presente decreto, vale quanto stabilito all'art.15. In caso di inadempienza da parte del concessionario verrà attuata la procedura prevista dall'art. 35 del DPR 380/2001 e l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni prodotti al bene demaniale;
Art.17 - il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;
Art.18 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;
Art.19 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato, urbanistiche e, ove occorra, quelle del codice civile;
Art.20 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;
Art.21 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;
Art.22 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza in via telematica:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali;
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- al BURC per la pubblicazione.

Tramite PEC:

- all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania;
- al comune di Amalfi.

In forma cartacea:

- alla società Santa Croce di Vanacore Raffaele & C. S.n.C.

Il Dirigente dell' U.O.D.
Biagio FRANZA